"REGINA ELENA" Azienda Speciale del Comune di Carrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 6 del Registro Deliberazioni

OGGETTO: : SENTENZA N. 556/2026 DEL TRIBUNALE DI MASSA (RG N. 640/2025) – EREDI TAVARELLI C/AZIENDA SPECIALE REGINA ELENA E AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST – MANDATO ALL'AVV. FABIO SQUASSONI PER LA PROPOSIZIONE DI APPELLO AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA.

L'anno **duemilaventisei** questo giorno 22 del mese di luglio, alle ore 17.30 legalmente convocato, si è riunito per via telematica il Consiglio di Amministrazione

Nome e Cognome	Carica	PRESENTI	ASSENTI
FABRIZIO PUCCI	Presidente	X	
LUCIADEFILIPPI	Consigliere	X	
MARIAGRAZIAMENICHETTI	Consigliere	X	

Sono altresì presenti:

- dott. Antonio Sconosciuto, Direttore

Svolge le funzioni di Segretario lil dott. Antonio Sconosciuto, Direttore

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

TENUTO CONTO che con atto di citazione RG n. 640/2025 gli eredi del sig. Franco Tavarelli (deceduto il 18/03/2022, già ospite della RSA dal 31/12/2019), rappresentati e difesi dall'Avv. Monica Uccelli, avevano convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Massa l'Azienda Speciale Regina Elena, chiedendo dichiararsi la nullità, ai sensi dell'art. 1418 c.c., del contratto di ricovero stipulato in data 31/12/2019 e la conseguente ripetizione, ex art. 2033 c.c., delle rette versate a titolo di quota sociale per complessivi € 43.173,55, assumendo che le prestazioni erogate dovessero considerarsi interamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale in ragione delle condizioni di non autosufficienza e grave decadimento cognitivo dell'assistito;

TENUTO CONTO che l'Azienda, costituitasi in giudizio con il patrocinio dell'Avv. Fabio Squassoni, aveva eccepito la piena regolarità della retta applicata, corrispondente alla sola quota sociale prevista dalla DGR Toscana n. 995/2016 e dalla Convenzione con l'Azienda USL Toscana Nord Ovest, e aveva chiamato in causa quest'ultima ai fini di manleva;

TENUTO CONTO della sentenza n. 556/2026, pubblicata in data 10/06/2026 e notificata in data 06/07/2026, con cui il Tribunale di Massa ha: 1) dichiarato la nullità, ex art. 1418 c.c., del contratto di ricovero del 31/12/2019 e accolto la domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. per € 43.173,55; 2) accolto integralmente la domanda di manleva proposta dall'Azienda Speciale Regina Elena nei confronti dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, condannando quest'ultima a rifondere agli eredi attori l'intero importo, oltre interessi; 3) disposto tuttavia la compensazione delle spese di lite tra l'Azienda Speciale Regina Elena e l'Azienda USL Toscana Nord Ovest, nonostante l'integrale accoglimento della domanda di manleva;

CONSIDERATO che, come rappresentato dall'Avv. Fabio Squassoni, l'esito complessivo del giudizio risulta sostanzialmente favorevole all'Azienda sotto il profilo economico, in quanto la stessa non è tenuta a corrispondere alcunché agli attori, ma che la pronuncia di nullità del contratto di ricovero solleva rilevanti profili di criticità sotto il profilo operativo e organizzativo, in relazione alla distinzione tra quota sanitaria e quota sociale applicata ai contratti stipulati con gli ospiti non autosufficienti affetti da patologie che richiedono l'intervento del Servizio Sanitario Nazionale;

RITENUTO che la declaratoria di nullità pronunciata dal Tribunale di Massa, ove non riformata, sia suscettibile di costituire un precedente pregiudizievole per l'Azienda, in quanto potenzialmente estensibile alla generalità dei contratti di ricovero stipulati secondo il medesimo modello contrattuale con ospiti non autosufficienti, e rappresenti pertanto un grave vulnus per la tenuta del sistema di compartecipazione alla spesa attualmente applicato dall'Azienda in conformità alla normativa regionale e nazionale di settore;

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, necessario ed opportuno dare mandato all'Avv. Fabio Squassoni di proporre appello avverso la sentenza n. 556/2026 del Tribunale di Massa avanti la Corte d'Appello di Genova, nei termini di legge, a tutela della posizione dell'Azienda e al fine di prevenire gli effetti pregiudizievoli che la conferma della pronuncia impugnata potrebbe determinare sul complessivo assetto contrattuale dell'Azienda con i propri ospiti;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dal Direttore, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTE le competenze del Consiglio d'Amministrazione previste dall'art. 7 dello Statuto dell'Ente;

VISTE le direttive dei Regolamenti di Organizzazione, Funzionamento e Contabilità;

DELIBERA

1. Di dare mandato all'Avv. Fabio Squassoni di proporre appello, nell'interesse dell'Azienda Speciale Regina Elena, avverso la sentenza n. 556/2026 del Tribunale di Massa (RG n.

640/2025), avanti la Corte d'Appello di Genova, nei termini e con le modalità di legge, sulla base dei motivi di gravame già individuati e illustrati al Consiglio;

2. Di autorizzare la relativa spesa legale, secondo quanto pattuito con il professionista incaricato;

3. Di dare mandato al Direttore per gli adempimenti conseguenti al presente atto, ivi compreso ogni rapporto con il legale incaricato e con le controparti.

Si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 art. 134 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267/2000.

Il Segretario verbalizzante **Il Presidente**

Dott. Antonio Sconosciuto **Dott. Fabrizio Pucci**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, Direttore dell'Azienda Speciale Regina Elena, esprime parere di regolarità tecnica e parere favorevole attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa dell'atto in oggetto, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis, del D.Lgs. 267/2000.

Carrara, 22 Luglio 2026

Il Direttore
Dott. Antonio Sconosciuto

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto, Direttore dell'Azienda Speciale Regina Elena, esprime parere di regolarità contabile dell'atto in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Carrara, 22 Luglio 2026

Il Direttore
Dott. Antonio Sconosciuto